CORECOM Sicilia

DETERMINA

Fascicolo n. GU14/634907/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX XXXX - Rabona Srl

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 390/21/CONS che modifica la delibera 203/18/CONS

Visto il decreto legislativo n. 207/2021 che modifica il decreto legislativo n. 259/2003

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101, che ha istituito il "Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Corecom);

VISTA l'istanza dell'utente XXXX XXXX, del 30/09/2023 acquisita con protocollo n. 0248363 del 30/09/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'istante XXXX XXXX con l'istanza depositata sulla piattaforma Conciliaweb, lamenta il fatto che nonostante abbia migrato la propria utenza mobile ad altro operatore, non riceveva l'accredito dell'importo presente nella sua sim pari a 37,14 euro, in quanto il precedente gestore - oggi chiamato in causa- non ne trasferiva il credito residuo. Nonostante i suoi reclami inoltrati all'operatore telefonico , quest'ultimo non provvedeva a compiere la dovuta operazione, per imprecisate motivazioni. Oggi viene richiesto quindi tale accreditamento.

L'operatore telefonico Rabona srl non ha presentato alcuna memoria e non ha è presenziato all'udienza regolarmente convocata per raggiungere un eventuale accordo conciliativo tra le parti.

Dall'esame di quanto narrato dall'istante e non avendo riscontri di parte avversa che ne possano contraddire la versione fornita, si ritiene che ci siano i presupposti per determinare il rimborso di quanto richiesto e che, anzi, tale rimborso andava operato comunque già in presenza del primo reclamo inoltrato dall'odierno proponente.

DETERMINA

- Rabona Srl , in accoglimento dell'istanza del 30/09/2023, è tenuta a Per quanto narrato e discusso, tra l'istante XXXX XXXX e l'operatore telefonico Rabona srl, si ritiene di di accogliere le richieste avanzate da parte proponente. Rabona Srl , in accoglimento dell'istanza del 30/09/2023, è tenuta quindi a restituire la somma di euro 37,10 allo stesso odierno proponente, in ragione del quale credito residuo posseduto al momento della migrazione. Tale importo, dovrà essere accreditato mediante bonifico bancario sulle coordinate Iban indicate in istanza : ITXXXXXXXXXXXXXX . Il pagamento di che trattasi, dovrà essere effettuato entro il termine dei 60 gg a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Salvatore Buscemi